Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera e);

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.", ed in particolare l'articolo11, comma 2, lettera b);

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 che determina i requisiti acustici passivi degli edifici;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, recante "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n.194 recante "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, recante "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10;

Considerata la necessità di fissare criteri e metodologie per il contenimento dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi e di stabilire altresì obiettivi nel medio termine per il miglioramento progressivo della qualità acustica degli edifici;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del ...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del ...,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con 1 Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei rapporti con le regioni;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Definizioni

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
 - a) ambiente abitativo: porzione di unità immobiliare completamente delimitata, destinata al soggiorno ed alla permanenza di persone per lo svolgimento di attività e funzioni caratterizzanti la destinazione d'uso;
 - b) classificazione acustica delle unità immobiliari: serie di indici attribuiti per ogni requisito acustico e indice complessivo secondo i criteri stabiliti all'articolo 5;
 - c) condizioni di utilizzo dell'ambiente abitativo: condizioni di utilizzo di progetto autorizzato dalle Autorità competenti;
 - d) edificio: sistema edilizio costituito dalle strutture esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed eventuali arredi che si trovano al suo interno. La superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. L'edificio può essere composto da una o più unità immobiliari;
 - e) elemento tecnico dell'edificio: elemento costruttivo soggetto alla valutazione dei requisiti acustici; in particolare sono assunti i seguenti elementi tecnici: le partizioni interne verticali, le partizioni interne orizzontali, le facciate, che delimitano gli ambienti interni all'edificio, gli elementi di impianto ad uso comune a funzionamento continuo o discontinuo che servono gli ambienti interni;
 - f) facciata: chiusura di un ambiente che delimita lo spazio interno da quello esterno; può essere orizzontale, verticale o inclinata e può essere caratterizzata dalla compresenza di elementi opachi e trasparenti, con o senza elementi per impianti e sistemi di oscuramento, ventilazione, sicurezza, controllo o altre attrezzature esterne;
 - g) impianto a funzionamento continuo: impianto il cui livello sonoro emesso nel tempo sia essenzialmente costante; rientrano in questa tipologia gli impianti di climatizzazione, ricambio d'aria, estrazione forzata;
 - h) impianto a funzionamento discontinuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso non sia costante nel tempo e caratterizzato da brevi periodi di funzionamento rispetto al tempo di inattività durante l'arco di una giornata; rientrano in questa tipologia gli impianti sanitari, di scarico, gli ascensori, i montacarichi e le chiusure automatiche;

- i) impianto di mascheramento sonoro sound masking: impianto fisso di diffusione sonora che emette suoni naturali o artificiali al fine di mascherare suoni indesiderati o di garantire condizioni di privacy. Tale impianto è assimilato a un impianto a funzionamento continuo;
- 1) indice di valutazione dell'isolamento acustico per via aerea negli edifici: numero unico di valutazione della grandezza descrittiva dell'isolamento acustico per via aerea negli edifici.

 Ouesta grandezza è determinata in conformità alla norma UNI EN ISO 717-1;
- m) isolamento acustico di facciata: indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, D2m,nT,w:. Il metodo di misurazione e di valutazione di D2m,nT,w è definito nelle norme UNI EN ISO 140-5, UNI EN ISO 18233, ISO 15186-2 e UNI EN ISO 717-1:
- n) indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio negli edifici: numero unico di valutazione della grandezza descrittiva del livello di rumore di calpestio negli edifici. Questa grandezza è determinata in conformità alla norma UNI EN ISO 717-2;
- o) isolamento ai rumori aerei di partizioni: requisito acustico di isolamento interno agli edifici per il quale si utilizzano i descrittori definiti secondo i criteri stabiliti all'articolo5;
- p) isolamento acustico di facciata: requisito acustico di isolamento di facciata per il quale si utilizza il descrittore definito secondo i criteri stabiliti all'articolo5;
- q) livello di rumore da calpestio: requisito acustico di rumore da impatto per il quale si utilizza il descrittore definito secondo i criteri stabiliti all'articolo5;
- r) livello sonoro immesso da impianti a funzionamento continuo: requisito acustico di rumore da impianti a funzionamento continuo per il quale si utilizza il descrittore definito secondo i criteri stabiliti all'articolo 5;
- s) livello sonoro immesso da impianti a funzionamento discontinuo: requisito acustico di rumore da impianti a funzionamento discontinuo per il quale si utilizza il descrittore definito secondo i criteri stabiliti all'articolo 5;
- t) nuovo edificio: edificio o porzione di esso per il quale la richiesta di titolo abilitativi, sia stata inoltrata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;
- u) partizione: insieme degli elementi tecnici orizzontali e verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere ed articolare gli spazi interni dello stesso, delimitando le diverse unità immobiliari e gli ambienti accessori e di servizio di uso comune o collettivo;
- v) ristrutturazione edilizia: intervento volto a trasformare gli elementi tecnici dell'edificio, che può portare ad un elemento tecnico in tutto o in parte diverso dal precedente;
- z) tecnico competente in acustica ambientale: figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo, abilitato ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- aa) unità immobiliare: porzione di edificio o edificio che presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale:
- bb) valore utile: risultato di una misurazione corretto con l'incertezza di misura. Tale valori differisce dal "valore misurato" in conformità a quanto indicato nella norma UNI 11367/2010;
- verifica acustica: verifica strumentale delle prestazioni acustiche di un'unità immobiliare o dei suoi elementi tecnici, da eseguire in opera, nel rispetto delle vigenti tecniche, negli ambienti verificabili acusticamente, per i quali cioè sia possibile effettuare le misurazioni di verifica in conformità alle norme tecniche applicabili.

Art. 2 Finalità ed obblighi

- 1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'articolo 11, comma 1, e comma 2, lettera b) della legge 7 luglio 2009, n. 88, determina i requisiti acustici prestazionali in opera degli elementi tecnici degli edifici, ai fini della classificazione acustica e della limitazione del rischio di disturbo da rumore agli utenti, all'interno degli edifici e nelle condizioni di utilizzo autorizzate dell'ambiente abitativo.
- 2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- 3 Ai fini del presente decreto gli edifici sono progettati, costruiti e ristrutturati in modo che gli elementi tecnici che compongono gli ambienti abitativi abbiano caratteristiche acustiche adeguate per ridurre la trasmissione del rumore aereo, del rumore impattivo e del rumore degli impianti dell'edificio.
- 4. Gli obblighi derivanti dal presente decreto sono validi anche in assenza del provvedimento previsto all'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 relativo all'indicazione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico.
- 5. E' introdotta la classificazione acustica delle unità immobiliari, secondo i criteri stabiliti all'articolo 5, obbligatoria per i nuovi edifici, le ristrutturazioni edilizie dei nuovi edifici e per gli edifici esistenti in caso di contenzioso o all'atto della compravendita. La classificazione acustica delle unità immobiliari prevede la qualità acustica come criterio di indirizzo mirato al raggiungimento del comfort dell'ambiente abitativo.
- 6. La rispondenza ai valori di riferimento stabiliti dal presente decreto, anche ai fini amministrativi, deve essere valutata in fase di progetto e attestata esclusivamente con verifiche acustiche eseguite al termine dell'opera. La classificazione acustica delle unità immobiliari di nuovi edifici è riportata nell'atto di compravendita. La qualità acustica è perseguita attraverso un attento controllo di tutte le fasi di progettazione nonché di realizzazione del processo edilizio, ivi comprese l'esecuzione dei lavori, la posa in opera dei materiali, la direzione dei lavori, le eventuali verifiche in corso d'opera e la verifica acustica, per le quali sia possibile effettuare le misurazioni di verifica acustica in conformità alle norme tecniche applicabili.
- 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, promuove e coordina le attività di ricerca, di informazione e di formazione nel settore dell'acustica edilizia, nonché gli studi relativi all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e di soluzioni conformi, anche nell'ottica dell'armonizzazione con gli standard internazionali.

Art. 3 Campo di applicazione

- 1. Le norme stabilite dal presente decreto, fatti salvi i regolamenti regionali e comunali che prevedano limiti più restrittivi, adottati ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano secondo quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, ad eccezione degli edifici con destinazione d'uso agricola, artigianale ed industriale, che sono disciplinati da norme specifiche in merito alla protezione dal rumore dei lavoratori. Sono altresì esclusi i locali e gli edifici pubblici destinati a spettacoli, in relazione al trattamento acustico della sala e alla rumorosità degli impianti tecnici, per i quali siano previste specifiche disposizioni.
- 2. Sono esclusi dall'applicazione dei valori limite previsti per gli impianti a funzionamento continuo gli ambienti di lavoro, gli ospedali e i locali ad uso collettivo dotati di impianto di mascheramento sonoro sound masking.
- 3. Per qualsiasi intervento di sostituzione, di trasformazione o di modifica degli elementi tecnici dei nuovi edifici, anche escluso dall'ambito di applicazione del presente decreto, è richiesta l'adozione di soluzioni tecnologiche adeguate tali da evitare il peggioramento dei requisiti acustici preesistenti.

Qualora i predetti interventi comportino ripercussioni sotto il profilo acustico, è richiesta apposita relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, indicante le soluzioni tecnologiche adottate per il mantenimento dei requisiti acustici.

- 4. Per qualsiasi intervento di sostituzione, di trasformazione o di modifica degli elementi tecnici degli edifici esistenti, anche escluso dall'ambito di applicazione del presente decreto, è richiesta l'adozione di soluzioni tecnologiche adeguate tali da evitare il peggioramento del clima acustico preesistente. Qualora i predetti interventi comportino ripercussioni sotto il profilo acustico, è richiesta apposita relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, indicante le soluzioni tecnologiche adottate per il mantenimento del clima acustico.
- 5. Nei casi di interventi di sostituzione, di trasformazione o di modifica degli elementi tecnici degli edifici che prevedono la richiesta di incentivo fiscale a qualsiasi titolo, il progettista deve attestare di aver adottato le soluzioni tecnologiche più adeguate anche per il miglioramento dei requisiti acustici.

Art. 4 Descrittori della qualità acustica

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le grandezze fisiche di riferimento, utilizzate come descrittori dei requisiti acustici degli edifici, sono definite nell'Allegato A al presente decreto.

Art. 5 Modalità di determinazione della classificazione, di valutazione dei requisiti acustici e di verifica acustica

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le modalità e i criteri di classificazione acustica, di valutazione dei requisiti acustici e di verifica acustica sono definiti nella norma UNI 11367/2010. La relazione di verifica in opera e di classificazione acustica deve essere firmata da un tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere:
- a) l'elenco delle norme di riferimento utilizzate;
- b) l'eventuale descrizione della procedura di scelta dei campioni di prova;
- c) la descrizione degli ambienti di prova, delle partizioni e degli impianti verificati e delle postazioni di misura;
- d) le condizioni di regolazione e di funzionamento dei singoli elementi tecnici interessati dalle misurazioni;
- e) i rapporti relativi alle prove effettuate redatti in conformità alla normativa tecnica applicabile, i calcoli effettuati:
- f) le misure di eventuali parametri secondari, influenti sui parametri oggetto di valutazione;
- g) nel caso di utilizzo delle tecniche di campionamento, i calcoli relativi alla determinazione dell'incertezza, con l'espressa indicazione del livello di fiducia utilizzato per i calcoli;
- h) i risultati ottenuti relativamente ai valori utili degli indici indicati dal presente decreto e dell'indice unico di classificazione dell'unità immobiliare;
- i) la firma del responsabile del rapporto di prova.

Art. 6 Valori di riferimento dei requisiti acustici

1. Le unità immobiliari, fatta eccezione per gli ospedali, le scuole o gli edifici ad essi assimilabili, sono classificate, per ogni requisito acustico, in base ai valori di riferimento di cui alla tabella 1

riportata nell'allegato B. Per le unità immobiliari aventi destinazione d'uso ricettiva la classificazione è inoltre estesa ai valori di riferimento di cui alla tabella 2 riportata nell'allegato B.

- 2. Anche ai fini dell'agibilità, i valori utili dei requisiti acustici delle singole unità immobiliari rispettano, per ogni requisito acustico, i valori della classe II di cui alla tabella 1 e alla tabella 2 per le unità immobiliari aventi destinazione d'uso ricettiva, riportate nell'allegato B, fatto salvo quanto indicato nei successivi commi 3 e 8 e nell'articolo 8, comma 7.
- 3. Per l'isolamento acustico di facciata, il valore minimo del requisito acustico tiene conto della classificazione acustica del territorio comunale e delle eventuali fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti. I valori minimi della classe acustica di isolamento acustico di facciata sono riportati nelle tabelle 3 e 4 di cui all'allegato B al presente decreto. Nell'ipotesi in cui i valori della classe acustica della zonizzazione acustica comunale non coincidano con quelli delle eventuali fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, si fa riferimento ai valori minimi di classe acustica di isolamento acustico di facciata più restrittivi. Nel caso in cui il Comune di riferimento non sia dotato di classificazione acustica del territorio sono effettuate, da parte di un tecnico competente, valutazioni acustiche atte a stabilire un'ipotesi di classificazione acustica comunale riferita all'area in cui è situata l'unità immobiliare. Tale indicazione è soggetta a conferma del Comune nella fase autorizzativi.
- 4. Per gli ospedali, le scuole o gli edifici ad essi assimilabili, i valori utili dei requisiti acustici rispettano i valori di base di cui alla tabella 5 riportata in allegato B. Il relativo isolamento di facciata deve essere:
- a) conforme ai valori di base della predetta tabella, se essi si trovano in zone di classe I, II e III o equivalenti fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti;
- b) conforme ai valori superiori della predetta tabella, se essi si trovano in zone di classe IV o superiori o equivalenti fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

In assenza di classificazione acustica del territorio comunale si procede con le modalità indicate al comma precedente.

- 5. L'isolamento acustico normalizzato degli ambienti di uso comune o collettivo dell'edificio, collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi, debbono rispettare i valori di base di cui alla tabella 6 riportata in allegato B.
- 6. Al fine di verificare il rispetto dei valori di riferimento di cui ai precedenti commi, per la determinazione dei valori dei requisiti acustici e della relativa classe acustica si applicano i criteri indicati nell'articolo 5, ivi compresa la valutazione dell'incertezza.
- 7. Ai fini amministrativi, il soggetto che ha la responsabilità di dichiarare la classe acustica di un'unità immobiliare è il titolare dell'atto autorizzatorio, ove previsto, o della richiesta ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia. La dichiarazione della classe acustica di un'unità immobiliare, complessiva e per ogni requisito acustico, effettuata applicando i criteri indicati all'articolo 5, è predisposta sulla base delle indicazioni fornite dal tecnico competente in acustica ambientale attraverso apposito rapporto di verifica acustica.
- 8. Fatti salvi gli obblighi indicati nei commi precedenti, per il valore utile di ogni singolo elemento tecnico rispetto ai valori di riferimento di cui al presente articolo, ad esclusione dell'isolamento acustico di facciata secondo il disposto dell'articolo 9, comma 3, è ammessa, nel caso degli indici di isolamento, di potere fonoisolante o di livello di calpestio, una tolleranza di 3dB e nel caso del livello sonoro degli impianti di 3 dB(A), garantendo il mantenimento delle classi minime stabilite.

Art. 7 Criteri di selezione dei campioni da misurare.

1. Nella valutazione acustica è possibile eseguire le misure su un numero di elementi tecnici inferiore al totale di quelli misurabili.

- 2. Nel caso di un edificio in cui la componente seriale sia ridotta o assente, la scelta di un numero ridotto di elementi tecnici da misurare all'interno di una singola unità immobiliare o su più unità immobiliari nell'ambito di un edificio è effettuata in maniera cautelativa per l'utente, privilegiando le situazioni che si ritengono più critiche a giudizio del tecnico competente in acustica ambientale, tra i diversi elementi tecnici misurabili, per ogni requisito acustico.
- 3. La selezione degli elementi tecnici da misurare, per gli edifici con elementi prevalentemente seriali, è attuata seguendo le indicazioni contenute nell'articolo 5 e nei commi precedenti.

Art. 8 Modalità di attuazione.

- 1. E' fatto obbligo ai Comuni di inserire il riferimento al presente decreto in tutti gli atti amministrativi finalizzati all'approvazione di interventi edilizi o all'agibilità. E' fatto altresì obbligo ai Comuni di richiedere apposito certificato di progetto dei requisiti acustici passivi, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei valori previsti dal presente decreto, per tutti i progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività e di tutti gli altri provvedimenti a questi collegati. In caso di varianti anche in corso d'opera che influiscano nelle prestazioni acustiche, il certificato di progetto dei requisiti acustici dovrà essere nuovamente redatto.
- 2. Nei casi di ristrutturazione edilizia come definita all'articolo 1, comma 1, lettera v), per i nuovi edifici il certificato di progetto dei requisiti acustici tiene conto solo dei requisiti acustici degli elementi tecnici che vengono introdotti o modificati. Qualora alcuni o tutti i requisiti prestazionali non siano tecnicamente soddisfatti, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di necessità di restauro conservativo di edifici storici, non ne possa essere garantito il raggiungimento, la progettazione deve tendere comunque al miglioramento delle prestazioni acustiche e nel certificato di progetto dei requisiti acustici deve essere indicata la prestazione garantita.
- 3. Per i nuovi edifici è fatto obbligo al progettista e al titolare del titolo abitativo di inserire il riferimento al presente decreto nei documenti di accordo tra le parti, titolare del titolo abitativo o venditore, e committente o acquirente, indicando tutte le informazioni relative alla classificazione previste per l'unità immobiliare.
- 4. All'atto del rilascio dell'agibilità è fatto obbligo ai Comuni di richiedere la documentazione relativa alla verifica in opera dei requisiti acustici passivi e della dichiarazione della classe acustica della unità immobiliare complessiva e per ogni requisito acustico, indicando le modalità di determinazione, con specifico riferimento agli specifici elementi tecnici considerati per la verifica acustica.
- 5. All'atto del rilascio dell'agibilità è fatto obbligo ai Comuni di richiedere la dichiarazione asseverata da un tecnico competente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera z), che attesti i risultati della verifica del soddisfacimento dei requisiti acustici passivi dell'unità immobiliare e, di conseguenza, confermi oppure modifichi la classificazione acustica dell'unità immobiliare stessa, proponendone, se necessario, il riclassamento. A tale dichiarazione deve essere allegata la documentazione tecnica riferita alle verifiche acustiche effettuate, precisando se siano state eseguite su ogni singolo elemento tecnico o a campione.
- 6. Ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'unità immobiliare, in relazione al rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal presente decreto, è fatto obbligo al costruttore o all'imprenditore, secondo le rispettive responsabilità, di intervenire sugli elementi tecnici carenti al fine di conseguire i requisiti minimi necessari all'ottenimento dell'agibilità medesima, fatti salvi i casi contemplati nel comma successivo.
- 7. Qualora il conseguimento dei requisiti minimi non sia tecnicamente raggiungibile, il Comune, previo accertamento documentale prodotto ai sensi del precedente comma 5, concederà comunque

l'agibilità declassando l'immobile. Negli atti amministrativi e notarili è fatta menzione espressa del declassamento.

8. Entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le Regioni, le Province autonome ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni ivi contenute. In mancanza di adeguamento, le suddette disposizioni trovano comunque applicazione.

Art. 9 Norme transitorie e abrogazioni.

- 1. Allo scopo di consentire l'adeguamento dei regolamenti regionali e comunali di cui all'articolo 8, comma 6, il presente decreto entra in vigore decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
- 2. In deroga all'articolo 2, comma 5, fino al 31 dicembre 2011 è ammessa la classificazione acustica su base volontaria, al fine di consentire l'adeguamento degli attuali processi costruttivi alle disposizioni di cui al presente decreto.
- 3. In deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 8, fino al 31 dicembre 2012 è ammessa la tolleranza di 3dB per l'isolamento acustico di facciata.
- 4. In deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, fino al 31 dicembre 2013 i valori utili dei requisiti acustici delle singole unità immobiliari rispettano, per ogni requisito acustico, i valori della classe III di cui alla tabella 1 e alla tabella 2 per le unità immobiliari aventi destinazione d'uso ricettiva, riportate nell'allegato B.
- 5. E' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.
- 6. E' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero della pubblica istruzione 18 dicembre 1975, fatti salvi i requisiti relativi alle caratteristiche di riverberazione acustica degli ambienti quali i tempi di riverberazione e i coefficienti di assorbimento acustico dei materiali.

Allegato A

Requisiti acustici delle unità immobiliari oggetto del presente decreto

- 1) La classificazione acustica di tutte le unità immobiliari oggetto del presente decreto, con la sola eccezione degli ospedali (o assimilabili) e della scuole (o assimilabili) viene effettuata considerando i seguenti requisiti acustici:
- isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;
- potere fonoisolante apparente fra differenti unità immobiliari;
- livello sonoro di calpestio fra differenti unità immobiliari, normalizzato rispetto all'area equivalente di assorbimento acustico;
- livello sonoro equivalente degli impianti a funzionamento continuo, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;
- livello sonoro massimo degli impianti a funzionamento discontinuo, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione.
- 2) La classificazione acustica degli alberghi considera, oltre ai requisiti indicati nel precedente punto 1, anche i seguenti requisiti acustici:
- potere fonoisolante apparente fra ambienti della stessa unità immobiliare;
- livello sonoro di calpestio, fra ambienti della stessa unità immobiliare, normalizzato rispetto all'area equivalente di assorbimento acustico.
- 3) Per gli ospedali, le scuole e gli edifici ad essi assimilabili, sono considerati i seguenti requisiti acustici:
- isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;
- potere fonoisolante apparente fra differenti unità immobiliari;
- livello sonoro di calpestio fra differenti unità immobiliari, normalizzato rispetto all'area equivalente di assorbimento acustico;
- livello sonoro equivalente degli impianti a funzionamento continuo, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;
- livello sonoro massimo degli impianti a funzionamento discontinuo, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;
- isolamento acustico fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;
- isolamento acustico fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione;
- livello sonoro di calpestio, fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, normalizzato rispetto all'area equivalente di assorbimento acustico.

Allegato B

Tabella 1 Classificazione acustica di unità immobiliari in funzione dei requisiti prestazionali

]	ndici di valutazion	e		
	a)	b)	c)	d)	e)
	Isolamento	Potere	Livello di pressione	Livello sonoro	
CI	acustico	fonoisolante	sonora di calpestio	corretto	corretto
Classe	normalizzato	apparente di	normalizzato fra	ımmesso da	immesso da
	di facciata	partizioni	ambienti di	impianti a	impianti a
		verticali e orizzontali fra	differenti unıtà immobiliari	funzionamento continuo	funzionamento discontinuo
		ambienti di	mmooman	Continuo	discontinuo
	$D_{2\mathrm{m,nT,w}}$ dB	differenti unità			$L_{\rm id}{ m dB}({ m A})$
	2 2m,n1,w 42	immobiliarı	$L'_{\rm nw}$ dB	$L_{\rm ic} dB(A)$	-iu ()
	,				
		R'w dB			
I	≥ 43	≥ 56	≤ 53	≤ 25	≤ 30
II	≥ 40	≥ 53	≤ 58	≤ 28	≤ 33
III	2.7	5.50	. 62	- 32	. 27
111	≥ 37	≥ 50	≤ 63	≤ 32	≤ 37
IV	≥ 32	≥ 45	≤ 68	≤ 37	≤ 42

Tabella 2 Classificazione acustica di unità immobiliari in funzione di ulteriori requisiti prestazionali da applicare in caso di destinazione d'uso ricettiva

	Indici di valutazione		
Classe	a) Isolamento acustico normalizzato di partizioni verticali e orizzontali fra ambienti della stessa unità immobiliare	g) Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti della stessa unità immobiliare	
	$D_{ m nT,w}$ dB	L' _{nw} dB	
I	≥ 56	≤ 53	
II	≥ 53	≤ 58	
III	≥ 50	≤ 63	
IV	≥ 45	≤ 68	

Tabella 3 Valori di riferimento minimi per l'isolamento di facciata in riferimento alla classificazione acustica territoriale

Classe acustica prevista dalla zonizzazione acustica comunale (e fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti aventi valori limite corrispondenti a tale classe)	Classe acustica minima di isolamento acustico di facciata (D _{2m,nT,w})
I, II, III	II (III*)
IV	II
V e VI	I

^{*} Fino al 31 dicembre 2013

Tabella 4 Valori di riferimento minimi per l'isolamento di facciata in riferimento alle aree di rispetto dell'intorno aeroportuale

Aree di rispetto dell'intorno aeroportuale	Classe acustica minima di isolamento acustico di facciata (D _{2m,nT,w})
Zona A	II
Zona B e C	I

Tabella 5 Requisiti acustici di ospedali, case di cura e scuole

	Prestazione di base	Prestazione superiore
Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di	38	43

facciata, $D_{2m,nT,w}$ [dB]		
Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di differenti unità immobiliari, R'_w [dB]	50	56
Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari, L'_{nw} [dB]	63	53
Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, $L_{\rm ic}$ in ambienti diversi da quelli di installazione $[dB(A)]$	32	28
Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo, $L_{\rm id}$ in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]	39	34
Indice di valutazione dell' isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, $D_{\rm nT,w}$ [dB]	50	55
Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni ι fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare, $D_{\rm nT,w}[{\rm dB}]$	45	50
Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, $L'_{\rm nw}$ [dB]	63	53

Tabella 6 Requisiti per l'isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di uso comune o collettivo dell'edificio collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi

Livello prestazionale	Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato rispetto ad ambienti di uso comune o collettivo collegati mediante accessi o aperture ad ambienti abitativi $D_{nT,w}$ (dB) Ospedali e scuole Altre destinazioni d'uso		
Drostoruono ettimo	Ospedali e scuole ≥34		
Prestazione ottima		≥40	
Prestazione buona	≥30	≥36	
Prestazione di	≥27	≥32	
base			
Prestazione modesta	≥23	≥28	

Amministrazioni proponenti:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di classificazione delle unità immobiliari in base ai requisiti acustici passivi degli edifici, in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico", delega all'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di definire la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002.

Nell'articolo 1, ai fini dell'applicazione del provvedimento, sono introdotte le definizioni tecniche utili alla comprensione dello stesso.

All'articolo 2 si evidenzia qual è l'obiettivo del provvedimento ossia il miglioramento delle condizioni di comfort acustico all'interno degli edifici. E' introdotta a tale scopo la classificazione acustica degli ambienti abitativi e degli elementi costruttivi che li compongono. Lo scopo della classificazione acustica è la salvaguardia della salute umana negli ambienti abitativi introducendo la qualità acustica come parametro utile per la definizione del comfort degli ambienti stessi.

Ad integrare il dettato normativo concorrono i decreti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447

Al **comma 3** si evidenzia che l'ambito di applicazione riguarda i nuovi interventi edilizi, quindi le nuove costruzioni o l'attività edilizia sulle costruzioni esistenti. I nuovi interventi, nell'accezione così descritta, dovranno essere realizzati al fine di minimizzare

o ridurre la trasmissione del suono per via aerea così come il rumore da impatto o il rumore prodotto da impianti interni all'edificio.

Al **comma 4** si stabilisce che il provvedimento dispiega i suoi effetti anche qualora non venga adottato il decreto interministeriale previsto all'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relativo all'indicazione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico.

Al successivo **comma 5** si prevede che la classificazione acustica è obbligatoria, a partire dal 31 dicembre 2011 per i nuovi edifici, mentre per quelli esistenti sarà necessaria solo in caso di contenzioso o all'atto della compravendita. E' altresì obbligatoria in caso di interventi di ristrutturazione volti a modificare gli elementi costruttivi e tecnici che possono compromettere la qualità acustica dell'ambiente abitativo.

Al comma 6 si specifica che la qualità acustica è perseguita attraverso un attento controllo di tutte le fasi di progettazione nonché di realizzazione del processo edilizio (l'esecuzione dei lavori, la posa in opera dei materiali, la direzione dei lavori, le eventuali verifiche in corso d'opera e la verifica acustica) con la redazione di elaborati atti a dimostrare la bontà delle scelte, nonché l'efficacia delle stesse ai fini del raggiungimento dei requisiti prestazionali acustici non inferiori a quelli "utili". La reale classe acustica viene definita con verifiche acustiche a lavori ultimati. Inoltre si prevede che la classificazione acustica delle unità immobiliari di nuovi edifici sia riportata nell'atto di compravendita.

Il comma 7 dispone che sia compito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizzare la sensibilizzazione al problema di tutte le associazioni di settore nonché degli enti di ricerca per far convergere gli interessi verso la determinazione di soluzioni tecnologiche in grado di fornire una migliore rispondenza dal punto di vista della protezione dal rumore.

L'articolo 3 nel delimitare l'ambito di applicazione delle norme, specifica che queste operano nei casi di nuove costruzioni, di ristrutturazione che prevedano modifiche,

sostituzione, o trasformazione degli elementi tecnici dell'edificio, quando questi comportino un peggioramento dei requisiti acustici preesistenti. In tali casi è richiesta una relazione tecnica attestante il mantenimento del clima acustico a firma di un tecnico competente in acustica ambientale e la scelta di soluzioni tecnologiche mirate al miglioramento dei requisiti acustici preesistenti anche quando queste sono oggetto di richiesta di incentivi fiscali.

Sono escluse, sempre ai sensi del **comma 1**, le costruzioni a destinazione d'uso agricola, artigianale, industriale e per i locali e gli edifici pubblici destinati a spettacoli, quali auditorium, sale musicali, teatri, cinema. Al **comma 2** è previsto un altro gruppo di esclusioni dall'applicazione dei valori limite previsti per gli impianti a funzionamento continuo per gli ambienti di lavoro, ospedali e locali ad uso collettivo dotati di sound masking (impianto di mascheramento sonoro).

All'articolo 4 si è provveduto ad introdurre l'allegato A con lo scopo di definire la classificazione acustica delle unità immobiliari in funzione dei requisiti acustici.

All'articolo 5 è stato introdotto il rinvio alla norma tecnica UNI 11367/2010 che definisce le modalità e i criteri di classificazione acustica, di valutazione dei requisiti acustici e di verifica acustica. La relazione in opera e di classificazione acustica sarà redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

All'articolo 6 è espressamente indicato che i valori utili di cui alla tabella 1 riportata nell'allegato B si riferiscono a unità immobiliari che non siano ospedali, scuole o degli edifici ad essi assimilabili, mentre per gli edifici a prevalente uso ricettivo deve essere fatto riferimento anche ai valori di cui alla tabella 2 riportata nell'allegato B.

Rimane comunque l'obbligo di assicurare il livello di comfort minimo, definito dalla classe II a partire dal 1° gennaio 2014, per poter ottenere l'abitabilità o l'agibilità delle unità immobiliari. È introdotto, al **comma 3**, l'obbligo di rispettare nella progettazione acustica delle facciate i requisiti riportati nelle tabelle 3 e 4 di cui all'allegato B, tenendo in considerazione l'eventuale zonizzazione acustica del territorio comunale e le fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti al fine di garantire il livello minino di comfort

acustico all'interno delle unità immobiliari. In caso di mancata coincidenza dei valori fra zonizzazione acustica comunale e fasce di rispetto delle infrastrutture si adottano, per una maggiore tutela dell'ambiente abitativo, i valori più restrittivi. Nel caso in cui il comune non sia dotato di zonizzazione acustica occorre caratterizzare la zona con opportune valutazioni atte a definire il clima acustico da allegare alla documentazione amministrativa necessaria per l'autorizzazione edilizia.

Al comma 4 si stabilisce che gli ospedali, le scuole e le strutture similari devono rispettare limiti particolari. Anche in tal caso il valore limite dell'isolamento di facciata è definito in funzione della classificazione acustica comunale. I valori limite per tale tipologia di edifici sono definiti nella tabella 5 riportata nell'allegato B. Anche in questo caso bisogna provvedere a fornire delle valutazioni acustiche da allegare qualora il Comune di competenza sia sprovvisto di zonizzazione acustica.

La comunicazione relativa alla classe acustica delle unità immobiliari durante la fase autorizzatoria è responsabilità del titolare dalla domanda di autorizzazione. La dichiarazione della classe acustica è fornita dal tecnico competente in acustica ambientale dopo che lo stesso ha effettuato misure sull'unità immobiliare interessata. Al **comma 8** si specifica che è comunque ammessa la tolleranza di 3dB per ogni singolo elemento tecnico (nel caso degli indici di isolamento, di potere fonoisolante o di livello di calpestio) e di 3 dB(A) (nel caso del livello sonoro degli impianti), a patto che questa tolleranza garantisca il rispetto del valore delle classi minime stabilite. Per l'isolamento di facciata la tolleranza è ammessa solo fino al 31 dicembre 2012.

All'articolo 7 si prevede che nella valutazione acustica, per semplificare il lavoro si possano ridurre il numero di campioni misurando una quantità inferiore di elementi rispetto a quelli misurabili. Nel caso in cui non siano presenti componenti seriali è dovere del tecnico competente in acustica ambientale valutare le situazioni ritenute più critiche.

All'articolo 8, viene introdotto l'obbligo, per i comuni e per il progettista/costruttore, di inserire il riferimento al presente provvedimento in tutti gli atti amministrativi finalizzati

all'approvazione di interventi edilizi e/o all'agibilità/abitabilità e nei documenti di accordo tra le parti costruttore/venditore – committente/acquirente indicando tutte le informazioni relative alla classificazione previste per l'unità immobiliare.

Viene introdotto l'obbligo, per il costruttore/imprenditore, di intervenire al fine di conseguire i requisiti minimi necessari all'ottenimento dell'agibilità/abitabilità medesima.

Al **comma 7** viene introdotta la facoltà dei Comuni di declassare l'immobile nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi, concedendo l'agibilità/abitabilità.

All'articolo 9 è fissato in 180 giorni dalla pubblicazione il termine per l'adozione del presente provvedimento in modo da consentire alle Regioni ed ai Comuni di adeguarsi ai regolamenti riportati all'art. 8 comma 8.

Al **comma 2**, al fine di consentire l'adeguamento degli attuali processi costruttivi alle disposizioni introdotte dal testo, fino al 31 dicembre 2011 è ammessa la classificazione acustica su base volontaria.

Fino al 31 dicembre 2010, è ammessa invece la tolleranza di 3 dB per l'isolamento acustico di facciata.

Eliminato: Sono poi previste altre deroghe e alcune abrogazioni.¶

Amministrazioni proponenti:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo:

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88"

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

a) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente schema di decreto, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b) della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico", nell'ambito del più generale contesto normativo che riguarda l'inquinamento acustico, introduce norme inerenti la determinazione dei requisiti acustici e la classificazione acustica degli ambienti abitativi e degli elementi costruttivi che li compongono, al fine del miglioramento delle condizioni di comfort acustico all'interno degli edifici.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 ha rappresentato una prima tappa fondamentale per l'acustica delle costruzioni edilizie ed ha anticipato, anche a livello comunitario, la possibilità di prendere in considerazione non solo l'isolamento di facciata degli edifici dal rumore esterno, ma anche grandezze acustiche rilevanti che caratterizzano il rumore del vicinato presente nelle stesse unità abitative, nonché i rumori impattivi dei solai e la rumorosità prodotta dalle sorgenti interne e dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo e continuo.

b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'emanando provvedimento si rende necessario al fine di definire la classificazione acustica dei nuovi interventi edilizi, ovvero delle nuove costruzioni, nonché nei casi di

ristrutturazioni edilizie dirette a modificare gli elementi tecnici tali da compromettere il clima acustico dell'ambiente abitativo e degli edifici già esistenti solo nei casi di contenzioso o all'atto di compravendita.

At fini della tutela dall'inquinamento acustico, e nel rispetto della norma tecnica di riferimento UNI 11367/2010, gli obblighi derivanti dal provvedimento sono validi anche in assenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve indicare i criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico; previsto all'art. 3, comma 1, lett. f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sempre in ottemperanza dell'art. 11, comma 2, lett b) della legge 7 luglio 2009, n. 88.

c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'obiettivo del presente provvedimento è quello di rivedere ed aggiornare, alla luce delle nuove norme e delle nuove tecnologie, nonché dei materiali innovativi introdotti in materia di costruzioni edilizie, le prescrizioni contenute nel citato DPCM 5 dicembre 1997.

d) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo principale è la salvaguardia della salute degli individui all'interno degli edifici. Tale azione viene perseguita sia attraverso la protezione delle popolazioni dal rumore ambientale e dal rumore prodotto all'interno degli edifici stessi, sia attraverso la minimizzazione del disturbo arrecato attraverso la garanzia di un accettabile comfort acustico all'interno delle unità immobiliari e la tutela del diritto al riposo ed al sonno.

La normativa nazionale prevede infatti limiti per la rumorosità prodotta dalle principali sorgenti di rumore ambientale da verificare sulla facciata degli edifici. Per completare il panorama normativo è quindi necessario stabilire regole atte a consentire un accettabile comfort acustico all'interno degli ambienti abitativi in relazione alla rumorosità massima

consentita all'esterno degli edifici. Con il presente provvedimento si stabiliscono dunque i valori limite di isolamento acustico di facciata legati alla rumorosità esterna consentita. Altro obiettivo è la lotta alla rumorosità del vicinato, problema questo che dà origine attualmente quasi alla metà delle cause civili in corso, si propongono pertanto valori limite per l'isolamento delle divisioni tra unità abitative, per il rumore impattivo dei solai, nonché per gli impianti interni agli edifici funzionanti in modo continuo e discontinuo. Tali parametri consentiranno di valutare i risultati prestazionali degli edifici raggiunti dai costruttori.

Altro indicatore di interesse sarà la valutazione del contenzioso per valutare se le opzioni prescelte conducano ad una effettiva e drastica riduzione ai casi di liti dovute alla rumorosità del vicinato.

Ulteriore obbiettivo perseguito è quello dell'incentivazione della ricerca di base e tecnologica per lo studio di metodi, di materiali e di criteri progettuali per il raggiungimento di sempre maggiori prestazioni acustiche degli edifici. Il testo, infatti, prevede un'azione di promozione della ricerca e un graduale incremento nel tempo dei valori utili prestazionali di riferimento.

E' comunque prevedibile che i primi risultati potranno essere valutati non prima di tre o quattro anni, vista la tempistica prevista per la piena attuazione del provvedimento e la costruzione di nuovi edifici.

e) Destinatari

Destinatario del provvedimento è chiunque intenda realizzare un'opera edilizia, nonché Regioni, Province autonome e Comuni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, chiamati dal presente provvedimento ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni ivi contenute.

f) Campo di applicazione

Le norme del presente provvedimento, fatti salvi i regolamenti regionali e comunali che prevedono limiti più restrittivi, adottati ai sensi della legge quadro sull'inquinamento acustico, sono applicabili:

- ai nuovi edifici;
- alle ristrutturazioni edilizie;
- agli edifici esistenti (solo nel caso di contenzioso o all'atto di compravendita).

Sono esclusi dall'applicazione del decreto:

- gli edifici con destinazione d'uso agricola, artigianale, industriale (poiché già disciplinate da specifiche norme in materia di protezione dal rumore dei lavoratori);
- 1 locali e gli edifici destinati a spettacoli, in relazione al trattamento acustico della sala e alla rumorosità degli impianti tecnici, per 1 quali siano previste specifiche disposizioni.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di decreto ha utilizzato informazioni in possesso dell'Amministrazione che derivano dai rapporti istituzionali con le altre amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome, nonché con l'Ente Formatore nazionale l'UNI. Il lavoro preparatorio è stato dedotto, per quanto riguarda gli aspetti squisitamente tecnici, dai risultati ottenuti dell'attività pluriennale svolta dal gruppo di lavoro dell'UNI, composto da rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle università, degli enti di ricerca, delle associazioni professionali, dei produttori di materiali da costruzione, dei costruttori e dei consumatori.

Il testo è stato elaborato e dibattuto in diverse riunioni ed attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi. Ai lavori di tali riunioni hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri concertanti, dell'ISPRA, dei costruttori e dei produttori di materiali per l'edilizia. Il testo stesso ha subito notevoli modifiche a seguito di tale processo di condivisione.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

Qualora il provvedimento non venisse approvato, oltre al mancato esercizio della delega di cui alla legge 88/2009, si avrebbe una mancanza di tutela dal rumore delle persone all'interno delle abitazioni.

Il precedente DPCM 5 dicembre 1997 non ha risolto le problematiche relative al rumore nell'edilizia ed ha trovato scarsa applicazione, contribuendo alla mancata soluzione dei problemi legati al rumore negli edifici e quindi implementando il già massiccio ricorso al contenzioso da parte dei privati. La mancata entrata in vigore di questo provvedimento porterebbe ad una insostenibile situazione dal punto di vista ambientale e della salute del cittadino.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La scelta tecnica è stata condizionata entro ambiti strettissimi, dovendo contemperare i cogenti paletti posti dalla delega. Pertanto le opzioni prescelte sono le uniche percorribili e non è stato possibile prendere in considerazione opzioni alternative. Si precisa che, comunque, le opzioni prescelte rappresentano allo stato le migliori soluzioni per realizzare l'obiettivo della tutela dall'inquinamento acustico all'interno degli edifici.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

In considerazione degli obiettivi primari del provvedimento, cioè migliorare il comfort acustico negli edifici e stabilire valori di riferimento e di qualità nella realizzazione degli edifici, è risultato necessario stabilire gli ambiti di intervento capaci di incidere in modo efficace sulle problematiche relative al rumore interno ed esterno degli edifici.

In particolare, per le civili abitazioni, sono stati presi in considerazione piuttosto che valori limite di riferimento, cinque indicatori secondo una classificazione in funzione delle prestazioni acustiche garantite. Per ciascun indicatore sono state previste quattro classi a prestazioni crescenti e valori utili al di sotto dei quali non risulta conveniente pervenire se non in casi eccezionali. Tale scelta consente da una parte di garantire

standard minimi di accettabilità del comfort acustico, dall'altra di stimolare verso migliori prestazioni acustiche ed obiettivi di qualità che valorizzino le costruzioni e qualifichino costruttori e produttori di materiali.

Nel medio termine sarà quindi possibile verificare le prestazioni acustiche raggiunte dagli edifici, grazie ai dati gestiti dai Comuni all'atto delle concessioni edilizie e di agibilità.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Come si è avuto modo di sottolineare, la norma proposta non è rinviabile in quanto risponde all'esigenza di tutelare la salute umana all'interno degli edifici, vista la mancata completa applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 ed 1 vantaggi previsti, oltre al miglioramento della qualità della vita nelle unità immobiliari, sono lo stimolo del mercato immobiliare verso un'edilizia di qualità, che già nel settore energetico ha dimostrato essere un obiettivo virtuoso raggiungibile. Anche nell'ambito della ricerca di nuovi materiali e di tecnologie avanzate il provvedimento crea 1 presupposti per una interessante fase di crescita come pure il settore progettuale che dovrà fornire soluzioni conformi e sempre migliori tecniche di costruzione e di realizzazione.

Infine le maestranze edili dovranno adeguarsi alle nuove tecniche realizzative acquisendo maggiori competenze e migliorando le proprie competenze professionali.

Unico svantaggio risulta essere un maggior impegno progettuale e di messa in opera degli edifici. Tale impegno non comporta però apprezzabili incrementi dei costi sia di progettazione, di realizzazione e di verifica finale, per cui il rapporto costi/benefici risulta comunque notevolmente a favore dell'adozione del presente provvedimento.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Gli obblighi previsti sono quelli già previsti dalla normativa vigente ed in particolare quelli di cui al DPCM 5 dicembre 1997. Nello specifico, sono a carico dei realizzatori degli edifici gli oneri di progettazione e realizzazione degli stessi per garantire le prestazioni acustiche richieste. Tali opere comportano incrementi ridotti sui prezzi di costo in edilizia, prezzi che allo stato attuale dell'economia sono comunque abbondantemente al di sotto delle quotazioni del mercato immobiliare.

Non viene aggravata l'attività amministrativa dei Comuni, in quanto già attualmente le richieste di agibilità e di licenza edilizia comportano un'istruttoria da parte di dette Amministrazioni.

Anche per tali autorizzazioni il DPCM 5 dicembre 1997 prescriveva tali oneri ai Comuni.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state esaminate altre opzioni per le motivazioni addotte nella SEZIONE IV

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Le strutture delle Amministrazioni coinvolte e del mondo della produttività sono in grado di garantire l'applicazione della nuova disciplina, in modo da assicurare l'effettività della regolazione e degli adempimenti da essa introdotti, in quanto già svolgono attività istruttorie e di controllo similari.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

La nuova normativa avrà un'incidenza positiva sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato immobiliare e sulla competitività in quanto, la possibilità di certificare le unità immobiliari in funzione della qualità acustica (classificazione acustica dei requisiti passivi delle unità immobiliari introdotta dal decreto), offrirà al mercato la possibilità di proporre unità immobiliari per le quali risultano note fin dall'acquisto le caratteristiche acustiche. Gli acquirenti potranno orientare così le scelte anche in funzione delle proprie esigenze di comfort acustico valutando anche l'indice unico che la norma introduce e che riassume in maniera sintetica, qualitativa e facilmente comprensibile, la qualità acustica dell'ambiente interno delle unità immobiliari.

Inoltre, come già detto, i produttori di materiali per l'edilizia ed i professionisti saranno incentivati ad una maggiore competitività che condurrà ad una sempre maggior qualità dei prodotti e delle prestazioni.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento proposto, dal punto di vista amministrativo, sono il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute ed i singoli Comuni.

Nell'azione attuativa dell'intervento proposto, i progettisti ed i realizzatori delle opere e degli edifici sono coinvolti ed impegnati negli adempimenti tecnici richiesti dalla norma stessa.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Oltre a quelle già previste dalla legislazione vigente non sono previste azioni da parte della pubblica amministrazione mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento se non attraverso la promozione e la partecipazione a convegni e seminari a livello nazionale.

I produttori ed i realizzatori degli edifici, anche a fini commerciali, provvederanno alla divulgazione delle informazioni inerenti i contenuti del decreto. Lo stesso UNI per la diffusione della normativa tecnica svolgerà azione divulgativa presso professionisti ed esperti del settore.

Si ritiene inoltre che, in considerazione della rilevanza delle misure adottate, le ricadute derivanti dall'applicazione del provvedimento saranno oggetto dell'attenzione dei media.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo dell'intervento regolatorio viene effettuato della competente Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente. Nell'attività di controllo e di monitoraggio sono altresì i Comuni nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

Lo strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà l'analisi statistica dell'andamento nel tempo dei controlli e delle verifiche effettuati dai comuni e dalle ARPA, anche in relazione al numero degli esposti ed alla riduzione del contenzioso.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Lo strumento del decreto legislativo per un aggiornamento necessita di una nuova delega o di uno strumento di pari rango che al momento non sono previsti.

Va tenuto presente che il provvedimento dovrà comunque essere aggiornato successivamente alla emanazione del DM previsto dalla lettera f) dell'art. 3 della legge 447/1995 sui criteri di progettazione dei requisiti acustici degli edifici ed anche essere aggiornato per successive nuove conoscenze ed esperienze nel settore edile e per la necessità di rivedere i valori di suddivisione delle classi ed i valori utili.

Dall'analisi di questi diversi dati si ricaveranno indicatori utili per valutare la portata e l'efficacia delle disposizioni adottate per favorire la riduzione dell'inquinamento acustico. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cadenza biennale provvederà a redigere la prescritta V.I.R. sulla base delle predette risultanze al fine di valutare l'efficacia delle soluzioni normative adottate.

Amministrazioni proponentr.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Titolo

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di classificazione delle unità immobiliari in base ai requisiti acustici passivi degli edifici, in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88"

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge 7 luglio 2009 n. 88 recante "Delega al Governo peri l'riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico", con la quale è stata demandata al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riassetto e alla riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale; ed in particolare al fine di definire i criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, nonché la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.

Nonostante la portata innovativa del D.P.C.M. 05 dicembre 1997 vigente all'epoca della sua adozione, nonché le ottime finalità con esso perseguite, si è reso comunque necessario l'odierno intervento normativo a causa del verificarsi di alcune criticità. Sono infatti rilevabili oltre ad una generica ambiguità nella determinazione del livello equivalente massimo consentito per gli impianti tecnologici a funzionamento continuo, la palese contraddittorietà tra i livelli di rumore di calpestio di solai normalizzato che risulta essere maggiore per le abitazioni rispetto a quello previsto per gli uffici nonché relativamente all'indice di isolamento acustico stardandizzato di facciata l'individuazione di valori relativi poco coerenti tra uffici e abitazioni, ospedali, cliniche case di cura ed edifici scolastici.

Inoltre il mancato controllo da parte delle pubbliche amministrazioni competenti sulla piena ed effettiva attuazione, con particolare riferimento alle funzioni e agli oneri che gravavano in virtù di quanto previsto nella legge quadro su Stato, Regioni e Comuni, ha reso evidente la necessità che lo Stato dovesse perseguire a livello centrale una più ampia e omogenea tutela degli edifici, mentre Regioni e Comuni devono adoperarsi in una azione di sensibilizzazione alle problematiche relative al controllo e all'applicazione delle disposizione normative.

Per le suesposte motivazioni si è resa necessaria una rivisitazione della normativa introdotta con il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997

2) Analisi del quadro normativo nazionale. RIVEDERE DATE LEGGI

Il quadro normativo nazionale di riferimento sull'inquinamento acustico è costituito dalle seguenti disposizioni di rango primario, regolamentare ed amministrativo:

- a) la legge 26 ottobre 1995, n. 447 legge quadro sull'inquinamento acustico;
- b) la legge 14 dicembre 1998, n. 426 recante nuovi interventi in campo ambientale;
- c) il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 194 recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- d) il decreto legislativo del 10 aprile 2006, n. 195 recante l'attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);
- e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 recante la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- f) il decreto del Ministero dell'ambiente del <u>31 ottobre</u> 1997 recante la metodologia di misura del rumore aeroportuale;
- g) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del <u>5 dicembre</u> 1997 recante la determinazione dei requisiti acustici degli edifici;
- h) il decreto del Presidente della Repubblica del <u>11 dicembre 1997, n. 496</u> recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
- i) il decreto del Ministero dell'ambiente del <u>16 marzo</u> 1998 recante tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
- j) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del <u>31 marzo</u> 1998 recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica;

Eliminato: 15 novembre

Eliminato: 22 dicembre

Eliminato: 26 gennaio

Eliminato: 998

Eliminato: 1 aprile

- | k) il decreto del Presidente della Repubblica del <u>18 novembre</u> 1998 n. <u>450</u> recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
 - l) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 1999, n. 215 recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi;
 - m) il decreto del Ministero dell'ambiente del <u>20 maggio</u> 1999 recante criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
- n) il decreto del Ministero dell'ambiente del <u>3</u> dicembre 1999 recante procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti;
- o) il decreto del Ministero dell'ambiente del <u>29 aovembre 2000</u> recante criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- p) il decreto del Presidente della Repubblica del <u>3</u> luglio 2001<u>, p. 304</u> recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche.

Vengono inoltre espressamente richiamati nel testo ulteriori strumenti normativi tecnici quali: norma UNI 11367/2010.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente schema di decreto legislativo abroga espressamente il D.P.C.M. 5 dicembre 1997

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con 1 principi costituzionali. Al riguardo, occorre sottolineare che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come entità organica, dettare cioè le norme di tutela che hanno ad oggetto "il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto" Inoltre, le prerogative legislative regionali non possono derogare alla disciplina statale dettata in materia ambientale e, pertanto, non si ravvisano incompatibilità con il dettato costituzionale (v Corte Cost. Sentenza n. 104/2008).

	4 gennaio
Eliminato:	
Eliminato:	24 settembre
Elimınato:	10
	12 dicembre
Elillilliato:	12 decembre

Eliminato: 26

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali. Le norme contenute nel provvedimento rispettano pienamente le esigenze di autonomia degli enti territoriali, restando inalterate le competenze nella materia di che trattasi.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme contenute nello schema di decreto, rispettano pienamente le esigenze di autonomia degli enti territoriali. Sono pienamente confermate le rispettive competenze statali, regionali e comunali, assicurando al contempo la piena osservanza dei principi costituzionali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione in quanto tutte le misure adottate integrano la normativa vigente.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non <u>rasultano</u> progetti di legge vertenti su materia analoga al vaglio del Parlamento.

 Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Come già evidenziato la giurisprudenza costituzionale è più volte intervenuta a ribadire che la tutela dell'ambiente costituisce un interesse pubblico di valore

Eliminato: In considerazione della indifferibilita ed urgenza dell'intervento regolatorio,

Eliminato: n

Eliminato: appare rilevante

Eliminato: l'esistenza o meno di

costituzionale primario ed assoluto, la cui disciplina costituisce materia di competenza legislativa statale.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

 Il decreto legislativo non è incompatibile con l'ordinamento comunitario.
- 2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto, in quanto il decreto proposto non fa riferimento ad una ben precisa direttiva europea. Il decreto rientra piuttosto nell'ambito generale della tutela ambientale acustica sancito anche dalla direttiva 2002/49/CE.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono attualmente altri giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Rispetto agli altri Stati membri, ed in generale a livello comunitario, si può affermare che l'attuale normativa nazionale, nonostante le suindicate necessità di rivisitazione, abbia avuto addirittura un ruolo precursore nella specifica materia; le principali innovazioni in ambito comunitario apportate all'epoca dall'abrogando D.P.C.M. 5 dicembre 1997 sono rappresentate in particolare dall'aver preso in considerazione non solo l'isolamento della facciata degli edifici dal rumore esterno, ma anche i limiti relativi a grandezze acustiche rilevanti che caratterizzano il rumore del vicinato presente nelle città abitative, i rumori impattivi dei solai, nonché la rumorosità prodotta dalle sorgenti interne e dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo e continuo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento introduce nuove definizioni normative che riguardano sostanzialmente aspetti tecnici quali la classificazione acustica dei requisiti passivi degli edifici.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nello schema in esame si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

Eliminato: e

 Eliminato: la definizione degli indicatori utilizzati per i differenti aspetti trattati e 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento integra la normativa esistente ed apporta abrogazioni riportando nel testo normativo le azioni compensative alle abrogazioni introdotte.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Il provvedimento scaturisce da specifica delega legislativa.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il decreto non presenta la necessità di successivi atti attuativi, ma dovrà comunque essere rivisto alla luce del DM che sarà predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera f) della legge n. 447/95 per la definizione dei criteri di progettazione dei requisiti passivi degli edifici.

	Formattato: Tipo di carattere: Garamond, 14 pt
-	
	Eliminato: in ottemperanza
٠,	
1	Eliminato: a
>	Eliminato:
	Eliminato: 3